



**Prot.**

## **COMUNE DI MONZA**

### **DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI:**

- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNI 2019/2020 - ACCORDO QUADRO BIENNALE (INCARICO COMPLESSIVO PER I LOTTO 1 - 2 E 3)**

Il presente contratto viene sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del D.Lgs 07/03/2005 n 82 e s.m.i. :

tra

Arch. Daniele Luigi Lattuada, nato a Monza il 01/05/1960, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Committente", C.F.: 02030880153

E

### **STUDIO FAVARATO ARCHITETTI ASSOCIATI DI P.FAVARATO E M.FOSSATI**

con sede in Desio Via Lombardia 53 - 20832 Desio (MB)

Associati:

- Arch. Paolo Favarato nato a Desio Il 10/01/1978, residente a Villasanta (MB) Via Carducci 13, C.F. FVR PLA 78A10 D286Q - P.I. 10650490963,
  - Arch. Massimo Fossati nato a Carate B.za Il 05/04/1978, residente a Sovico (MB) Via Leopardi 15, C.F. FSS MSM 78D05 B729J - P.I. 10650490963,
- di seguito denominati professionisti;

I sopraccitati con la firma del presente disciplinare, convengono e stipulano quanto segue:



## **ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

Il Committente, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., affida ai Professionisti l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi alla Manutenzione ordinaria strade anni 2019/2020 - Accordo quadro biennale (incarico complessivo per i Lotto 1 - 2 e 3)

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, i Professionisti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'esercizio della libera professione, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

## **ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

L'incarico si svolgerà secondo i contenuti stabiliti dal D.Lgs.50/2016. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno, inoltre, essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e in particolare agli obblighi stabiliti dall'art. 92 del decreto stesso.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri di verifica del lavoro svolto, a eventuali riunioni con gli enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, nonché a presenziare ai sopralluoghi richiesti dal RUP o dalla DL.

Per l'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di sua fiducia, rimanendo ferma la necessità che ogni atto in esecuzione dell'incarico sia da lui sottoscritto, essendo a suo carico ogni responsabilità e onere derivante dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

**Il professionista incaricato dovrà comunque presenziare personalmente in cantiere almeno una volta alla settimana e nelle fasi più delicate dei lavori.**

In fase di esecuzione dei lavori è richiesto l'adempimento dei seguenti



principali interventi:

- Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto;
- Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dall'impresa, che dovranno essere inviati al Committente come disposto all'art. 3;
- Il Coordinatore incaricato dovrà garantire la presenza in cantiere anche durante le lavorazioni eseguite in orario notturno;
- Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza dell'impresa, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all' art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell'impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che la stessa adegui, se necessario, il proprio piano operativo di sicurezza;
- Organizzazione tra i datori di lavoro dell'impresa aggiudicataria e le imprese subappaltatrici, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all'impresa, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa dal cantiere o la risoluzione del contratto;



- Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e s.m.i., al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.P.R. 222/03 e s.m.i.
- Il Coordinatore assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell' art. 91 del. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con l'obbligo di uniformare la propria attività a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;
- Il Coordinatore dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;
- Il Coordinatore dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità permanentemente 0/24 della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all' art. art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP. Il Professionista provvederà alla sottoscrizione, a ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto;



- A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza in ordine ai sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di risposta dell'impresa;
- Il Coordinatore verificherà la presenza in cantiere di personale autorizzato e in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36-bis comma 3 della Legge 04 agosto 2006 n. 248 e s.m.i.; dovrà, inoltre, verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali;
- L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. Il Coordinatore dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. Il Coordinatore dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

### **ART 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione comunale e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima Amministrazione, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare è fatto obbligo ed onere a carico



dell’Affidatario quanto segue:

- trasmettere al RUP copia di tutti i Verbali inerenti i lavori entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;
- consegnare tutti gli altri documenti tecnici nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico dell’Affidatario;
- assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;
- garantire operatività in cantiere rispetto a criticità eventualmente verificate nel periodo dell’incarico.

#### **ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente e il RUP, direttamente o tramite tecnici all’uopo designati, provvederanno a:

- fornire al professionista incaricato la documentazione inerente il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto;
- trasmettere al professionista i dati relativi all’impresa appaltatrice e alla/alle impresa/e che opererà/opereranno all’interno del cantiere;
- controllare l’osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico;
- seguire l’esecuzione dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto delle disposizioni impartite e dei tempi indicati;
- denunciare i vizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non liberano l’Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti il rispetto delle clausole derivanti dall’incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

L’importo stimato delle opere viene indicativamente definito come segue:



**Lavori relativi alla Manutenzione ordinaria strade anni 2019/2020 -  
accordo quadro biennale - Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3**

- lavori a base di gara compresi oneri per la sicurezza: €. 1.903.257,00

L'ammontare del corrispettivo, a base di gara, per l'incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato stimato sulla base degli importi presunti dei lavori come sopra specificato pari a **€. 14.393,53** comprese spese e oneri accessori il tutto oltre IVA e cassa di previdenza nelle percentuali di legge:

1) Lavori relativi alla Manutenzione ordinaria strade anni 2019/2020 - accordo quadro biennale - Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3

- Compenso professionale	€ 11.567,08
- Spese e oneri accessori	€ 2.826,45

=====

Tot. € 14.393,53 (oltre

iva e cassa)

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al D. Lgs. n. 50/2016, prendendo come riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016 in relazione alle seguente classificazione:

- Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria V.01
- Prestazioni: Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali, tenuto conto dello sconto risultante dall'offerta presentata è pari a **€. 12.666,31** (euro Dodicimilaseicentosessantasei/31---) comprese spese e oneri accessori il tutto oltre IVA e cassa di previdenza nelle percentuali di legge.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compreso l'onere per la polizza assicurativa di cui al successivo art. 10, le spese e i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi di cui al precedente art. 2, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non



espressamente elencato.

Qualora nel corso dello svolgimento del presente incarico si ravvisasse l'opportunità di provvedere a prestazioni professionali non previste dal presente disciplinare e non considerate ai fini del calcolo dell'importo preventivo del compenso, il professionista avrà diritto ad un compenso aggiuntivo calcolato ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016 con applicazione dello sconto ricavato dall'offerta avanzata dal professionista in sede di gara per l'affidamento dell'incarico.

In caso di variazione dell'importo a base di gara dei lavori la parcella sarà ricalcolata in relazione al totale dell'importo dei lavori e non sommando al corrispettivo già concordato la parcella calcolata sull'importo dei lavori che determina la variazione.

Il Professionista, prima di procedere a espletare eventuali maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dall'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale autorizzazione al professionista affidatario del presente incarico non sarà riconosciuto alcun maggior compenso.

#### **ART. 6 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Il pagamento avverrà su presentazione di apposita fattura elettronica successivamente alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:

- suddividere l'importo del corrispettivo equamente per i Lotti 1 - Lotto 2 - Lotto 3

- a) **il 90%** del compenso pattuito, suddiviso per ciascun Lotto, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati d'avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- b) **il residuo 10%**, suddiviso per ciascun Lotto, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, o atto equivalente con esito positivo. Le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dall'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non





imputabile allo stesso aggiudicatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il Professionista è domiciliato. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati non verrà corrisposto al professionista nessun compenso o indennizzo relativamente alla quota spettante per il coordinamento in fase di esecuzione.

In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

Il contraente, ai sensi della legge 136 del 13.08.2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, si obbliga a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il nominativo della persona delegata a operare sul predetto conto.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 7 - TERMINI DEL SERVIZIO**

La prestazione del professionista in fase di esecuzione si svolgerà dalla data di aggiudicazione degli appalti dei lavori sino all'approvazione del collaudo definitivo dei lavori o certificato di regolare esecuzione.

Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivo, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

#### **ART. 8 - PENALI**

Relativamente alla prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora il professionista per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente disciplinare o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sarà applicata una penale pari a **€.50,00**



(cinquanta euro) per ogni assenza.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, sanzioni di carattere amministrativo e finanziario per mancato rispetto di termini di legge, oneri che dovessero determinarsi per effetto di ritardi od omissioni dello svolgimento delle attività del presente capitolato, ecc.).

La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione del contratto e il subappalto sono vietati. La violazione di tale prescrizione è causa di risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE DI ESECUZIONE**

L’Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’affidatario possiede idonea polizza di responsabilità professionale n. A119C327777 in data 11/02/2019 Rilasciata da Lloyd's

#### **ART. 11 - RECESSO**

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per danni provocati.

L’Amministrazione Comunale può recedere dal presente affidamento di



incarico in qualunque momento previo il pagamento della prestazione eseguita e del decimo della prestazione non eseguita, calcolata in relazione ai quattro quinti dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Resta comunque inteso che il contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento del recesso, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale è dovuto al professionista incaricato il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze nell'espletamento dell'incarico stesso.

In particolare l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1456 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, a semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- qualora l'ammontare delle penali irrogate all'Affidatario raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo previsto;
- in caso di frode da parte dell'affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all'organizzazione dell'Ente o con terzi;
- in caso di reiterata mancata partecipazione a riunioni convocate o sopralluoghi, mancata consegna di ogni documentazione prevista dal presente disciplinare o, più in generale, reiterato mancato assolvimento a quanto richiesto dal RUP in relazione all'incarico affidato, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito dell'Amministrazione (ferma restando l'applicazione delle penali previste all'art. 8).

L'addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo pec, entro 10 gg. dalla constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 giorni



dall'addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito della contestazione da parte dell'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procederà alla risoluzione del contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto con la comunicazione al Professionista della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In tale ipotesi, il Committente si considererà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del contratto e approvate dall'Amministrazione. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 13 - CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole di cui agli articoli: art. 5 - corrispettivo; art. 6 - pagamenti e fatturazione art. 8 - penali; art. 11 - recesso; art. 12 - risoluzione del contratto; art. 18 - controversie e foro competente, provvedendo a sottoscriverle separatamente nell'allegato "A" del presente contratto.

#### **ART. 14 - RISERVATEZZA**

Il contraente dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto ed all'andamento dei lavori che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

#### **ART. 15 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il contraente presta il consenso al trattamento dei dati da parte



dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse all' esecuzione del presente incarico.

#### **ART. 16 - VALIDITA' DEL DISCIPLINARE**

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista al momento della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione diventerà impegnativo solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico professionale.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Professionista tutte le spese per la stipulazione della presente scrittura privata.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Monza. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente atto consta di n. 12 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

Arch. Paolo Favarto e Arch. Massimo Fossati, professionisti incaricati, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005,



n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Arch. Daniele Luigi Lattuada, Dirigente del Settore, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)